

FAMIGLIA

1. La famiglia nasce nella notte dei tempi, anche se l'accezione del termine è cambiata nella storia e non è coincidente nelle più diverse culture; la Costituzione Italiana definisce la famiglia all'articolo 29 come "*società naturale fondata sul matrimonio*". La norma utilizza il termine "*riconosce*" proprio perché lo Stato non la crea, ma prende atto della sua preesistenza rispetto a sé stesso. La Carta Costituzionale prosegue con gli artt. 30 e 31, norme di così facile lettura, per la quale si rimanda espressamente all'appendice normativa.
"La famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta" (art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948).
2. E' necessario verificare a che punto siamo con l'applicazione di questi importanti principi, i quali rischiano di rimanere lettera morta, se poi non vengono implementati con un'efficace produzione normativa da parte del Parlamento, che coinvolga anche gli enti locali (regioni, province, comuni), l'associazionismo familiare, il privato sociale.
Resta, oggi più di ieri, il problema dell'allocazione delle risorse finanziarie, in un tempo di "vacche madri" e di generalizzata crisi dello Stato Sociale, legata anche al declino della natalità ed al contestuale allungamento della vita, con tutti gli oneri previdenziali e sanitari che queste due circostanze comportano, mentre è peraltro evidentemente impossibile ricorrere ad ulteriori inasprimenti fiscali.
3. Un caso esemplare di tale scissione tra principi e prassi è quello della "riforma del diritto di famiglia". La stessa Costituzione del 1948, infatti, prevedendo la parità dei coniugi, all'art. 29, comma 2°, aveva già innovato quello che il codice civile (del 1942, dopo lunga elaborazione in evo fascista) aveva indicato riferendosi alla figura del "capo famiglia", anche quale "esercitante la patria potestà" (potestà esclusiva del padre sui figli). Ma

solo negli anni '70, con la legge 19 maggio 1975, n.151, questa parità tra i coniugi veniva concretizzata novellando il testo del codice civile; per quasi trent'anni cioè, in presenza di una realtà ancora patriarcale, soprattutto al Sud, dove il lavoro dell'uomo era l'unica fonte di sostentamento familiare, i principi costituzionali rimasero come in *stand by*.

Bisognò aspettare l'entrata in valore della legge 151 per verificare, e non più solo a parole, la parità tra i coniugi, la valorizzazione del lavoro casalingo (art. 143 cod. civ.), la potestà genitoriale (non più solo "patria"); si passò dal regime patrimoniale di separazione a quello di comunione legale dei beni (ossia in difetto di diversa opzione); si attenuò, e di molto, l'insieme di discriminazioni a carico dei figli naturali (cioè quelli nati fuori dal matrimonio, che prima pagavano colpe non proprie), avvicinando il loro allo *status* dei figli legittimi.

4. Altro aspetto assai preoccupante è ancora oggi rappresentato dal fatto che il Bel Paese non tratti molto bene la famiglia, neanche dal punto di vista fiscale. In pratica il reddito di una famiglia viene tassato più o meno allo stesso modo, indipendentemente dal numero dei componenti, senza tener conto che l'aumento dei consumi, le esigenze di più bocche, asili, vestiti, libri, benzina, gite, palestre, farmaci, etc. – tra il *single* o la coppia senza figli, e quella che i figli li ha messi al mondo – comportano una vero e proprio "effetto idrovora" del reddito disponibile, cioè solo quello che andrebbe tassato.

In altri paesi invece la leva fiscale fa la differenza, così incoraggiando di fatto la scelta ponderata di metter su famiglia o di programmare l'arrivo di un "fratellino". Basti pensare alla vicina Francia: mentre una famiglia italiana con due figli e 25.000 euro di redditi lascia all'erario 1.725 euro, l'omologa consorteria d'oltralpe "sborsa", si fa per dire, un modestissimo obolo di appena 52 euro! Merito del c.d. "quoziente familiare" del quale si parla da tempo in Italia. Se ne parla solo, appunto.

E, fatto ancor più "scoraggiante" è che in Italia mentre vanno a detrarsi - attenzione, più che giustamente - oneri per la ristrutturazione di appartamenti, liberalità per partiti politici ed associazioni, i costi necessari per la crescita e l'educazione dei figli vengono considerati, in ogni senso, un "affare privato" e quindi sono a loro volta soggetti a tassazione. E pensare che l'art. 31 Cost. dispone serafico che "*La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi*". Dal 1° gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della *Madre di tutte le leggi*, sono passati oltre 60 anni.

5. E' vero però che le difficoltà delle famiglie dipendono molto anche dal disfacimento dei rapporti di gratuità una volta esistenti, dal venir meno di quelle "reti familiari e comunitarie", dalle difficoltà normative e materiali ad investire in "beni relazionali", cioè quelli derivanti da una maggiore cura delle relazioni interpersonali intra ed extrafamiliari.

Un vecchio proverbio africano dice: *"per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio"*. Oggi al villaggio si è sostituito un mercato le cui pretese non possono essere sostenute se non da uno sparuto manipolo di privilegiati: tate, *baby sitter*, asili nido, hanno costi talvolta proibitivi, ed ancor più nelle metropoli.

6. Qualche riga anche sui *nonni*. Un loro ruolo, quando compatibile con gli acciacchi dell'età, è certamente l'aiuto ai figli per i nipoti, ma senza esagerare: i figli debbono essere cresciuti dai genitori che a loro volta crescono esercitando, anche nelle difficoltà, il loro ruolo. Importante è che non vi siano interferenze nelle scelte; consigli, soprattutto se richiesti, sì. I nonni sono una grande opportunità per i nipoti, per qualche tenerezza in più - ma senza accondiscendere ai capricci - e per tramandare le "radici familiari": vogliono bene ai loro nipotini ed il bene di ogni bambino consiste nello sviluppare un sicuro attaccamento verso i genitori.

La recente normativa sull'affido condiviso dei minori in caso di separazione o divorzio, la L. 54/2006, modificando l'art. 155 cod. civ., li ha tenuti in debito conto. Ma già una sentenza della Cassazione, il collegio di giudici che in Italia rappresenta l'interpretazione più alta ed influente di una norma giuridica, per un caso giudiziario avviato ovviamente prima della citata riforma, aveva riconosciuto in capo ai nonni un vero e proprio diritto a frequentare i propri nipoti, malgrado la diversa volontà di entrambi i genitori (Cassazione, Sezione Civile, 8/11/2007, n. 24423).